



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3717 / 2017

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA VENETA ECORECUPERI S.A.S. ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO SITO IN VIA VALLETTA N. 38/42 - LOCALITA' CANTARANA -CONA (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. il D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 recante ”Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- ix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;

- x. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xi. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- xii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xiii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xiv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xvi. la deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 che ha definito la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore di questa Amministrazione da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

[Omissis..]**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;

Visto che:

con decreto provinciale prot. n. 7306 del 4.02.2011 è stata rilasciata alla società VENETA ECORECUPERI l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli fuori uso ed il recupero di rifiuti non pericolosi con sede legale e operativa in via Valletta n. 38/42., a Cona - Loc. Cantarana (VE), per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste ai punti R13-R12-R4-D15 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con scadenza il 30.09.2018;

con determina dirigenziale prot. n. 113400 del 20/12/2012 e successive integrazioni prot. n. 76265 del 02/09/2013, prot. n. 81839 del 20/09/2013 e prot. n. 84725 del 01/10/2013 è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'impianto per ampliamento e aumento del quantitativo di rifiuti stoccati;

con successiva determina prot. 16245 del 24.02.2015 l'autorizzazione prot. n. 113400 del 20/12/2012 così come integrata dalla determina prot. n. 76265 del 02/09/2013, prot. n. 81839 del 20/09/2013 e prot. n. 84725 del 01/10/2013 è stata revocata, a seguito di comunicazione di rinuncia prot. n. 102964 del 09/12/2014;

con determinazione di questa Amministrazione prot. 57158 del 6.07.2015 è stato disposto il non assoggettamento a valutazione di impatto ambientale del progetto in esame, con le seguenti prescrizioni:

- a. i rifiuti in ingresso dovranno essere destinati esclusivamente ad operazioni di recupero;
- b. tutte le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno essere effettuate nel rispetto del D.lgs n. 209/2003;
- c. al fine di convogliare le emissioni diffuse generate dal taglio ossiacetilenico dovrà essere utilizzato un filtro carrellato;

con nota acquisita agli atti con protocollo n. 61782 del 22.07.2015 la società VENETA ECORECUPERI s.a.s. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06/ e s.m.i. per la modifica sostanziale dell'attività, consistente in:

- aumento dei quantitativi dei rifiuti gestiti, con incrementi sia dei quantitativi massimi in deposito sia dei quantitativi trattati;
- introduzione del trattamento delle componenti dei veicoli fuori uso;
- introduzione di nuovi codici CER fra i rifiuti ritirabili, attivando la gestione delle componenti da veicoli derivanti dalle attività di autoriparazione, come previsto dall'art. 5, commi 3 e 15, del D. Lgs. 209/03 e ss.mm.ii.;
- revisione dei codici CER dei rifiuti prodotti;
- inserimento del taglio ossipropanico (tranciatura) fra le operazioni di trattamento ai fini del recupero di veicoli fuori uso e più precisamente camion, rimorchi e mezzi pesanti in genere;
- rinuncia al recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi;

con prot. n. 78877 del 24.09.2015 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi e contestuale convocazione della conferenza di servizi;

in data 13.10.2015 si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. 93367 del 13.11.2015, allegando il verbale prot. 90921 del 5.11.2015 con il quale venivano chieste le seguenti integrazioni:

1. verificare la necessità (o meno) di modificare l'impianto come deposito di rifiuti prodotti da terzi con particolare riferimento a rifiuti a tutte quelle tipologie in elenco non propriamente legate a "pezzi usati derivanti dalle riparazione dei veicoli ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta" (art. 5, c. 3, D.Lgs. 209/2003), come ad esempio gli olii che sono normati dal D.Lgs. 95/1992.
2. per tutte le tipologie definire i quantitativi le schede di sicurezza, le aree di deposito per tipologia, le caratteristiche dei contenitori gli spazi di manovra e i percorsi di sicurezza per il personale, dovranno essere mantenuti separati i rifiuti conferiti da quelli prodotti dall'attività di autodemolizione della ditta
3. descrivere le modalità e le attrezzature utili alla demolizione degli allestimenti quali ad esempio camper caravan camion con celle frigorifere ecc.
4. fornire un aggiornamento dello stato autorizzativo degli scarichi delle acque
5. riportare le modalità di macinazione della plastica dei paraurti delle automobili
6. qualora l'impianto intenda cessare la qualifica di rifiuto dei metalli, trasmettere adeguata certificazione ai sensi dei regolamenti comunitari n. 333/2011 e 715/2013;
7. in caso di realizzazione del progetto per STEP, presentare un crono programma dei lavori che prevedano la realizzazione dell'intero impianto entro 3 anni dall'approvazione del progetto. Si esclude, tuttavia, la possibilità di autorizzare "sulla fiducia" operazioni che comportano l'impiego di attrezzature delle quali non vengono descritte le specifiche tecniche in quanto saranno acquistate "solo in funzione delle richieste di mercato" come indicato nella documentazione di progetto;

con nota acquisita al prot. n.83943 del 13.10.2015, il Comando Provinciale dei VVF ha comunicato di provvedere nei tempi previsti dal DPR 151/2011 all'espletamento del sopralluogo previsto;

con nota acquisita al prot. n.83953 del 13.10.2015, ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia Servizio controllo Ambientale ha trasmesso la valutazione di impatto acustico, dalla quale si rileva che le modifiche di progetto non comporteranno il superamento dei limiti di inquinamento acustico;

con nota prot. 85605 del 19.10.2015 è stata acquisita la richiesta della Ditta per la ridefinizione dei quantitativi di rifiuti giornalieri da trattare presso l'impianto in oggetto, limitatamente all'attività di riduzione volumetrica dei veicoli messi in sicurezza, nell'ambito dell'asseverazione di non assoggettabilità a VIA espressa;

con nota prot. 96758 del 25.11.2015 di questa Amministrazione si comunicava che tale modifica essendo di carattere prettamente gestionale e non sostanziale non comportava ripercussioni sulle componenti ambientali tali da richiedere un'ulteriore procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

con le note acquisite con prot. 99342 del 3.12.2015 e prot. n. 100017 del 7.12.2015, la ditta ha riscontrato la richiesta di integrazioni prot. 93367 del 13.11.2015, ed in particolare ha presentato:

1. la tabella delle operazioni di recupero per ciascun CER;
2. lo stralcio dei codici CER 170904 e 191212 dai rifiuti prodotti dall'impianto;
3. la definizione dei quantitativi massimi stoccabili;
4. le schede di sicurezza dei rifiuti pericolosi gestiti;
5. le aree di deposito per tipologia di rifiuto, distinte tra rifiuti ritirati e rifiuti prodotti;
6. le caratteristiche dei contenitori in base alla tipologia del rifiuto;
7. gli spazi di manovra e i percorsi di sicurezza per il personale;
8. la rinuncia alla demolizione degli allestimenti quali ad esempio camper caravan camion con celle frigorifere ecc. contenenti nelle schiume isolanti gas ozono lesivi e gas non lesivi;
9. la descrizione delle modalità di macinazione della plastica dei paraurti delle automobili;
10. la conferma della rinuncia all'attività di trattamento metalli ferrosi e non ferrosi;
11. la riproposizione dello stato autorizzativo degli scarichi delle acque precedentemente trasmesso con l'istanza iniziale (autorizzazione del Comune di Cona n. 50 del 27.04.2011), allegando una relazione del Comune di Cona riportante le motivazioni che avevano portato al rilascio dell'autorizzazione;
12. la riproposizione di quanto già comunicato circa le fasi di realizzazione ed il relativo crono programma di massima:
 - a. prima fase (al rilascio dell'autorizzazione provvisoria): introduzione di un'attrezzatura mobile per il taglio ossipropanico (carrello con bombole di ossigeno e propano e relativo cannello) con filtro carrellato compatto;
 - b. seconda fase (entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria): introduzione di un'attrezzatura fissa per la spellatura dei cavi contenenti rame e sue leghe (granulatore ultracompatto) per un quantitativo annuo stimato di 40.000 kg;
 - c. terza fase (entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria): introduzione di un'attrezzatura mobile per la riduzione volumetrica dei filtri dell'olio (pressa elettroidraulica schiaccia filtri) per un quantitativo annuo stimato di 2.000 kg; introduzione di un'ulteriore isola di bonifica per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;
 - d. quarta fase (entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria): introduzione di un'attrezzatura mobile per la riduzione volumetrica delle plastiche (frantumazione plastiche) per un quantitativo annuo stimato di 40.000 kg;

ribadendo che la realizzazione delle fasi seconda, terza e quarta con il relativo acquisto dei macchinari sarà determinata esclusivamente dalle richieste di mercato e da considerazioni squisitamente economiche sull'effettiva convenienza del trattamento;

nelle sopra citate integrazioni non sono stati tuttavia forniti i chiarimenti e gli aggiornamenti in merito all'autorizzazione allo scarico rispetto a quanto già inserito nella documentazione tecnica di progetto;

nell'impossibilità di completare l'istruttoria e concludere il procedimento con il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ricomprendendo l'autorizzazione allo scarico, con nota prot. 1611 del 12.01.2016 è stata convocata una riunione tecnica in data 18.01.2016 invitando la Ditta, il Comune e ACEGASAPS-AMGA SPA quale Ente gestore dell'impianto di depurazione;

nella convocazione prot. 1611 del 12.01.2016 si precisava i termini del procedimento rimanevano sospesi come riportato nella nota prot. 93367/15 fino alla definizione delle modalità di scarico delle acque reflue dell'impianto;

con nota prot. 4335 del 21.01.2016 è stato trasmesso il verbale della riunione del 18.01.2016, avente prot. 3878 del 20.01.2016, evidenziando le conclusioni:

Si ritiene pertanto che le acque reflue di prima e seconda pioggia relative ai primi 11 millimetri di precipitazione provenienti dai piazzali della ditta Veneta Ecorecuperi sas siano recapitate al depuratore comunale di Pegolotte di Cona gestito da ACEGAS-APS-AMGA spa, pertanto senza ulteriori comunicazioni entro 15 giorni da parte di ACEGAS-APS-AMGA spa, al fine della conclusione del procedimento in carico alla Città Metropolitana di Venezia, si riterranno valide le condizioni dell'autorizzazione comunale emanate sulla scorta del parere di ACEGAS-APS prot. 25410 del 6.04.2011 allegato all'autorizzazione allo scarico 50 del 27.04.2011 e s.m.i..

i termini di cui al punto precedente sono decorsi senza che siano pervenute osservazioni da parte ACEGASAPS-AMGA SPA, quale Ente gestore dell'impianto di depurazione;

con determinazione provinciale prot. 16382 del 25.02.2016 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto per la modifica sostanziale dell' impianto di autodemolizione;

in particolare al punto 4 della determina provinciale prot. 16382 del 25.02.2016 si approvavano gli interventi di modifica, riportante: *“La riorganizzazione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla determina di Non Assoggettamento alla procedura di VIA prot. n. 57158 del 6.07.2015 e smi e secondo la prima fase di realizzazione prevista nell'istanza di modifica prot. n. 61782 del 22.07.2015 e smi consistente nella modifica delle aree di stoccaggio con eliminazione dell'attività di recupero rottami ferrosi e non ferrosi, approntamento attrezzatura mobile per il taglio ossipropánico con filtro carrellato compatto”*.

il punto 5 della determina provinciale prot. 16382 del 25.02.2016 prescriveva: *“A seguito della conclusione delle modifiche approvate con il presente provvedimento, potrà essere comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio che rimane comunque subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte di questa Amministrazione, della fideiussione prestata, nonché alla presentazione di quanto altro previsto all'art. 25 della LR 3/2000:*

- dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
- indicazione dettagliata del macchinario installato per il taglio ossipropánico (carrello con bombole di ossigeno e propano e relativo cannello) con filtro carrellato compatto;
- data di avvio dell'impianto;
- piano di gestione operativa aggiornato con riferimento a quanto autorizzato con il presente provvedimento;
- piano di collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma”

con nota acquisita agli atti con prot. n. 49926 del 7.06.2016, la Ditta ha trasmesso la comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio a far data dal 7.06.2016, allegando quanto richiesto al punto 5) sopra citato, comunicando l'avvio dell'esercizio provvisorio in data 7.06.2016;

in data 25.11.2016 è stata acquisita agli atti con prot. n. 99903 la richiesta della ditta di autorizzazione all'esercizio, allegando il certificato del collaudo tecnico funzionale dell'impianto redatto dall'ing. Miotto Ferruccio iscritto al n. 5128 all'Ordine degli ingegneri di Padova;

con prot. n. 10901 del 8.02.2017 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;

con prot. n. 34637 del 19.04.2017 è stata effettuata la comunicazione dei motivi di parziale accoglimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990 relativamente all'attività di spellatura cavi in rame e sue leghe;

in data 5.05.2017 è stata acquisita agli atti con prot. n. 39150 la risposta in merito alla comunicazione prot. 34637/2017 con la quale la ditta comunica di voler provvedere alla trasmissione di una nuova istanza per l'attività di spellatura cavi in rame e sue leghe;

con prot. n. 47060 del 29.05.2017 la ditta ha trasmesso una nuova istanza per l'attività di spellatura cavi in rame e sue leghe;

con prot. n. 46275 del 25.05.2017 la ditta ha trasmesso la quietanza di pagamento relativa alla polizza R.C. con scadenza 31.12.2017;

con prot. n. 52436 del 14.06.2017 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'autorizzazione dell'impianto di autodemolizione chiedendo l'espressione del parere di competenza agli Enti in indirizzo (Comune, ARPAV, ULSS e VVF);

con nota acquisita con prot. 57398 del 29.06.2017, ARPAV Dipartimento provinciale Venezia ha evidenziato la carenza documentale, relativamente al funzionamento del granulatore/tritratore e del dispositivo di separazione del metallo dalla plastica/gomma, al fine di contenere la produzione delle polveri; ha evidenziato la necessità di dettagliare in planimetria le aree di stoccaggio per i rifiuti prodotti e l'ubicazione dell'attrezzatura; ha inoltre indicato per la frazione plastica/gomma il CER 19.12.04 e la causale R12 per l'operazione di scarico effettuata, con conseguente presa in carico dei rifiuti costituiti dalle frazioni di metallo e plastica/gomma;

con prot. n. 59444 del 5.07.2017 è stato richiesto alla ditta di integrare la documentazione allegata all'istanza prot. n. 47060/2017, inviandola a tutti gli Enti sopra citati per il completamento del parere di competenza, mediante la trasmissione di:

1. Documentazione previsionale di impatto acustico;

2. Relazione tecnica sulle modalità di gestione delle polveri generate dall'attività di granulazione e separazione plastica metallo;
3. Revisione della planimetria dell'impianto comprensiva degli stoccaggi per i nuovi rifiuti e ubicazione dell'attrezzatura;

con nota acquisita con prot. 66706 del 31.07.2017, la ditta ha richiesto una proroga fino al 4.09.2017 per la trasmissione delle integrazioni;

con note acquisite con prot. 74271 del 31.08.2017 e prot. 79556 del 20.09.2017, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste alla Città metropolitana di Venezia;

con nota prot. 79679 del 20.09.2017 è stato acquisito il parere favorevole di ARPAV in merito al documento previsionale di impatto acustico;

con prot. n. 60476 del 7.07.2017 è stata effettuata la comunicazione di accettazione delle garanzie finanziarie dell'Assicurazione ARGOGLOBAL con scadenza 30.09.2018 e validità fino al 30.09.2020;

con la nota n. 61782 del 22.07.2015 è stata trasmessa la certificazione UNI EN ISO 14001 rilasciata da DNV certificato n. 145736-2013 con scadenza 26.12.2017;

con prot. n. 46275 del 25.05.2017 la ditta ha trasmesso la quietanza di pagamento relativa alla polizza R.C. con scadenza 31.12.2017;

con numeri di serie 01131076386009 e 01131076383187 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Dato atto che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. 23893 del 21.03.2016 la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.

Ritenuto che in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio richiesta con prot. n. 99903 del 25.11.2016, ricomprendendo la modifica relativa una nuova istanza prot. n. 47060/17 per l'attività di spellatura cavi in rame e sue leghe;

Ritenuto altresì di riunire in un unico provvedimento tutte le condizioni per l'esercizio dell'attività, in sostituzione dei provvedimenti citati in premessa prot. n. 7306 del 4.02.2011 e successive integrazioni

DETERMINA

- 1) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta VENETA ECORECUPERI (P.IVA: 03894830276) con sede legale in comune di Cona Loc. Cantarana (VE), in Via Valletta n. 38/42, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli fuori uso sito in comune di Cona Loc. Cantarana (VE), Via Valletta n. 38/42, per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13 - Messa in riserva di rifiuti in ingresso destinati a trattamento e di rifiuti prodotti dall'attività;

R12

- Trattamento dei veicoli fuori uso consistente in messa in sicurezza, selezione, cernita, pressatura, accorpamento per l'ottenimento di rifiuti omogenei da avviare al recupero (attività di autodemolizione);
- Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento, ovvero eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero;
- Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche, destinati a successivo recupero;
- Trattamento finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero mediante spellatura cavi in rame e sue leghe;

D15 - Deposito preliminare, limitatamente ai rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

- 2) E' contestualmente approvata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 25 della L.R. 3/2000, la modifica del progetto, presentata con prot. 47060 del 29.05.2017 ed integrata con prot. 74271 del 31.08.2017.
- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
- 4) Il presente provvedimento ha validità **fino al 30/09/2018** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della scadenza.
- 5) **Entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto**, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione prestata, in recepimento del presente provvedimento, conformemente al facsimile consegnato unitamente al provvedimento medesimo. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 6) Dovrà essere data comunicazione della data di avvio dell'esercizio provvisorio a seguito della modifica approvata con il presente provvedimento, di cui al precedente punto 2. A decorrere dalla data di avvio dell'esercizio provvisorio, l'attività dovrà essere condotta nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio n.16382 del 25.02.2016.
- 7) **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione il collaudo tecnico funzionale per la modifica di cui al punto 2, secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- 8) A seguito di formale presa d'atto da parte di questa Amministrazione del collaudo di cui al precedente punto, che sarà comunicata nei successivi 90 giorni, il presente provvedimento assumerà efficacia di autorizzazione all'esercizio definitiva, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000.
- 9) Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
- 10) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- 11) **Entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento**, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto 1), le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione.
- 12) Le tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e le operazioni autorizzate sono riportate nella seguente tabella:

CER	Descrizione	OPERAZIONI
160104*	veicoli da bonificare	R13-R12
160106	veicoli bonificati	R13-R12
160112	pastiglie per freni, diverse di quelle di cui alla voce 160111	R13-R12
160116	serbatoi per gas liquido	R13-R12
160117	metalli ferrosi	R13-R12
160118	metalli non ferrosi	R13-R12
160119	plastica	R13-R12
160120	vetro	R13-R12
160122	componenti non specificati altrimenti	R13-R12
160199	rifiuti non specificati altrimenti	R13-R12
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13-R12

- 13) I quantitativi massimi stoccabili di rifiuti da bonificare conferiti all'impianto e prodotti dal trattamento dovranno rispettare le seguenti quantità massime:
- rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso: **200 t**;
 - rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli messi in sicurezza non pressati: **900 t**;

- c. rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli messi in sicurezza pressati: **400 t**
 - d. rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione: **100 t**;
 - e. rifiuti pericolosi prodotti dell'attività di autodemolizione: **20 t**;
 - f. rifiuti non pericolosi ritirati (o prodotti internamente) dall'attività di autoriparazione: **50 t**;
 - g. rifiuti pericolosi ritirati (o prodotti internamente) dall'attività di autoriparazione: **10t**;
- 14) I rifiuti costituiti da veicoli bonificati (CER 160106) possono essere stoccati nelle aree di deposito riportate nella planimetria allegata al presente provvedimento in cumuli di massimo **tre unità** e per un'altezza non superiore ai **3,5 metri** per i veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento, in cumuli per un'altezza non superiore ai **5 metri** per le carcasse già messe in sicurezza.
- 15) La potenzialità complessiva di trattamento per l'attività di autodemolizione (comprensiva del trattamento delle componenti) è di **5.000 t/anno** pari ad una potenzialità massima giornaliera di trattamento di **20,83 t/giorno**. E' consentita una potenzialità massima di **40 t/giorno** per la sola operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli messi in sicurezza che dovrà essere riportata nel registro di carico e scarico.
- 16) E' vietato il conferimento presso l'impianto di veicoli fuori uso dotati di celle frigorifere/isotermitiche, caravan/camper o similari non essendo previsto un sistema di trattamento delle parti contenenti nelle schiume isolanti gas ozono lesivi e gas non lesivi.
- 17) I rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione, che dovranno essere stoccati per singola tipologia, nelle aree appositamente dedicate e individuate nella planimetria, sono riportati nella seguente tabella: Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 13), dando comunicazione a questa Amministrazione a mezzo fax/PEC entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

CER	DESCRIZIONE
RIFIUTI PERICOLOSI DA BONIFICA VEICOLI	
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
130802*	Altre emulsioni
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
140602*	Atri solventi o miscele di solventi, alogenati
160103	Pneumatici fuori uso
160107*	Filtri dell'olio
160110*	Componenti esplosivi (es. air-bag)
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquido antigelo cont. sostanze pericolose
160504*	Gas in contenitori a pressione (CFC-HCFF)
160601*	Batterie al piombo
160103	Pneumatici fuori uso
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi
160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto

160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquido antigelo diverso da quelli di cui alla voce 160114*
160116	Serbatoi per gas (bombole)
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160121	componenti pericolosi diversi da quelli alle voci 160107,160111,160113,160114
160122	Componenti non specificati altrimenti
160199	Rifiuti non specificati altrimenti
160601	Batterie al piombo
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio ecc.
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione non specificati altrimenti
191203	Metallo da operazioni di spellatura cavi
191204	Plastica/gomma da operazioni di spellatura cavi

- 18) L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
- 19) L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti al capitolo 19.
- 20) L'operazione di recupero R12, qualora consistente nell'accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a recupero, comporta l'ottenimento di partite codificate con il medesimo codice CER di origine.
- 21) E' ammessa la riduzione volumetrica dei rifiuti aventi CER 160117, 160118, 160119, nonché CER 160116 costituito da serbatoi per gas liquido vuoti.
- 22) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
- 23) L'impianto deve essere gestito nel rispetto del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e, in particolare, di tutti i requisiti e le modalità gestionali e operative prescritte all'Allegato I al citato decreto legislativo, per tutte le categorie di veicoli conferiti, nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- 24) L'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato I paragrafo 5 del D.Lgs. 209/2003, e delle seguenti prescrizioni:
- la ditta deve essere dotata di tutti i dispositivi individuati dalla normativa tecnica di settore di riferimento ai fini dell'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, della demolizione, del recupero dei materiali e la rottamazione degli stessi;
 - possono essere conferite al settore di pressatura le sole carcasse già sottoposte alla fase di demolizione del veicolo fuori uso;
 - la marmitta catalitica e l'accumulatore vanno asportati e stoccati in appositi e distinti contenitori coperti;
 - gli olii lubrificanti (motore, cambio/differenziale, idroguida/cambio automatico, ed altri eventuali), il liquido freni ed il liquido refrigerante motore devono essere estratti e stoccati separatamente come rifiuti pericolosi;
 - il filtro olio deve essere privato dell'olio, mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli olii lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore ovvero lasciato nella carcassa da avviare a successiva compattazione e frantumazione;

- f. i combustibili liquidi, benzina e gasolio, devono essere immediatamente recuperati dai veicoli, e non devono essere stoccati presso l'impianto, ma avviati tempestivamente a forme idonee di riutilizzo o smaltimento;
 - g. i contenitori di gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano montati sui veicoli alimentati a combustibili gassosi, devono essere asportati e avviati a bonifica o bonificati all'interno del veicolo con idoneo dispositivo a causa del pericolo di esplosioni generato dalla loro presenza, prima dell'avvio della carcassa a compattazione o frantumazione. I contenitori non ancora bonificati devono essere stoccati in apposita area al riparo dal calore e bonificati entro 48 ore con idoneo dispositivo;
 - h. gli air bag a centralina meccanica devono essere smontati previo disarmo dei dispositivi di detonazione, da inviare a centri specializzati. I dispositivi di detonazione degli air bag a centralina elettronica e dei pretensionatori a centralina elettronica devono essere fatti brillare direttamente sull'autovettura;
 - i. i fluidi refrigeranti contenuti nei condizionatori e climatizzatori (CFC e HFC) devono essere asportati il prima possibile dal veicolo. L'estrazione deve avvenire a mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da evitare rilasci nell'atmosfera, conformemente a quanto previsto dal D.M 20 settembre 2002. Detti dispositivi devono consentire la completa aspirazione dei fluidi. Nel caso in cui la ditta non sia dotata di un tale dispositivo, la ditta si intende non autorizzata a ricevere presso il proprio impianto veicoli contenenti CFC o HFC;
 - j. al fine di rispettare le norme stabilite dalla direttiva 96/59/CE e dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, la rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 deve avvenire con effetto immediato. I tempi di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto non dovranno superare i 365 giorni; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 25) In ogni caso non potranno essere conferiti all'impianto veicoli fuori uso a gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano se prima non siano stati espletati gli adempimenti ai fini antincendio ai sensi della vigente normativa; la documentazione attestante tali adempimenti dovrà comunque essere immediatamente inviata in copia al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e a questa Amministrazione.
 - 26) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
 - 27) Le modalità di stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto e dei rifiuti provenienti dall'attività di demolizione e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio devono rispettare le indicazioni dell'Allegato I, punto 4 al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
 - 28) Nelle zone destinate allo stoccaggio dei cassoni su piazzale esterno dovrà essere delimitata la superficie effettivamente adibita allo stoccaggio. In queste aree possono essere stoccati unicamente cassoni disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
 - 29) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti prodotti dall'attività di recupero non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
 - 30) I contenitori, utilizzati all'interno degli impianti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
 - 31) Le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER, lo stato fisico dei rifiuti stoccati, così come indicato nella planimetria allegata. Per ognuna di esse inoltre deve essere garantita in ogni momento la possibilità di risalire al quantitativo di rifiuti stoccati al loro interno.
 - 32) In caso di chiusura definitiva dell'impianto devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. prima dell'eventuale chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente;
 - b. a seguito dell'eventuale chiusura definitiva dell'impianto deve essere effettuata un'indagine ambientale sui suoli con le modalità previste dal D.Lgs. 209/2003.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

33) È autorizzato lo scarico nella rete fognaria acque nere dell'area P.I.P. "Cantarana 2" le acque reflue di prima e seconda pioggia relative ai primi 11 mm di precipitazione provenienti dal piazzale esterno ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione previsti nelle tabelle 3 e 3/A allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. 152/2006;
- b. I limiti dello scarico non potranno in alcun modo essere raggiunti mediante diluizione;
- c. Si dovrà rispettare la completa separazione tra la linea delle acque nere e la linea delle acque bianche come prescritto dal Regolamento per il Servizio di Fognatura;
- d. La ditta per eseguire lavori in sede stradale o in aree pubbliche, dovrà dare apposita comunicazione o richiedere eventuale autorizzazione nelle modalità e tempi previsti dal Comune di CONA, o Provincia o Ente che ne ha tutela;
- e. Tutti i manufatti e le condotte ricadenti in sede stradale o marciapiedi o aree pubbliche (art. 8 allegato e, del P.R.R.A anche se costituiti da privati, sono di proprietà pubblica), dovranno garantire la sopportazione del traffico pesante, inoltre i chiusini ricadenti in tali aree dovranno rispondere alle norme UNI EN 124 classe D 400.
- f. Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il titolare dello scarico dovrà rendere sempre accessibili gli scarichi per il campionamento da parte di personale dell'Autorità competente per il controllo ed il campionamento dello scarico, nel punto assunto per la misurazione, anche se questo è ubicato in proprietà privata.
- g. Semestralmente, la ditta dovrà effettuare mediante un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del D.Lgs 152/2006 per le acque reflue fognarie.
- h. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- i. Il Comune di Cona mediante personale incaricato, potrà effettuare in qualsiasi momento l'ispezione della rete privata interna (anche durante i lavori di realizzazione della stessa), pertanto tutti i pozzetti ed i bacini condensagrassi dovranno essere sempre visibili.
- j. Il Comune di Cona mediante personale incaricato, potrà effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei limiti dello scarico ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/2006.
- k. La rete fognaria privata deve essere realizzata conformemente allo schema tipo di allacciamento predisposto da Apga Srl ora ACEGAS-APS [materiali, diametri e pendenza (pendenza minima dello 0,5%.)], in quanto futuro gestore della rete fognaria comunale;
- l. Qualora gli apparecchi di scarico siano posti di sotto al piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e precauzioni necessarie per evitare rigurgiti dalla fognatura (i pozzetti di accumulo e sollevamento, dovranno essere di adeguate dimensioni ed a valle, dovrà essere inserita una valvola di non ritorno). Per nessuna ragione il Comune di Cona potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni potranno verificarsi (art. 8 Vigente Regolamento di Fognatura).
- m. Qualora in fase di esecuzione dei lavori vi siano allacci o posa di condotte in altra proprietà, prima di eseguire i lavori in oggetto indicato, si dovrà trasmettere all'ufficio scrivente nota di consenso debitamente sottoscritta da tutti i proprietari dei fondi o delle condotte serventi.
- n. Nel caso uno dei proprietari non rilasciasse il proprio consenso la Ditta in indirizzo dovrà ricorrere ad altra soluzione trasmettendo l'elaborato grafico di aggiornamento con indicato il nuovo percorso delle reti di scarico, e non potrà iniziare i lavori prima che siano trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del nuovo elaborato grafico.
- o. Il Comune di Cona potrà successivamente imporre quelle prescrizioni o adeguamenti che riterrà necessari per il corretto esercizio della rete fognaria.
- p. Presso l'impianto dovrà essere tenuto un apposito quaderno di manutenzione, secondo il modulario B.3 di cui alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 sul quale devono essere annotati i principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ad eccezione delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 34) La ditta è autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 8, alle emissioni provenienti dallo stabilimento citato in oggetto.
- Durante ogni fase di movimentazione dei rottami devono essere obbligatoriamente utilizzati sistemi di abbattimento delle polveri.
 - I piazzali dovranno essere puliti al fine di evitare dispersione di polveri nell'ambiente circostante e la relativa operazione dovrà essere riportata nel quaderno di manutenzione.
 - Sono autorizzate le emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio lamiere esercitata nello stabilimento, previo abbattimento mediante impianto carrellato dotato di filtro assoluto.
 - Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 35) Devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
- è vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto;
 - il sistema antincendio deve essere in regola con la normativa di settore;
 - deve essere presente presso l'impianto un deposito di sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati;
 - le attività rumorose, con particolare riguardo all'utilizzo di presse, devono essere svolte nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico e dal relativo regolamento comunale.
- 36) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 37) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di rumore, di igiene degli ambienti di lavoro, di industrie insalubri, di sicurezza, di prevenzione incendi e di rischi di incidenti rilevanti; copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle normative indicate, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati ai controlli.
- 38) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. In particolare i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 39) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui alla parte quinta del decreto stesso, nonché le norme in materia di etichettatura, di imballaggio e di manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.
- 40) È fatto carico alla Società in oggetto di accertare che gli impianti, ai quali sono inviati i rifiuti per le successive attività di recupero e/o di smaltimento, siano forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti e che siano idonei alla ricezione dei rifiuti conferiti.
- 41) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza ed essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 42) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 43) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 44) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 45) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.

- 46) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
- 47) Dovrà essere comunicata, via/PEC, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 48) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 49) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 50) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 51) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 52) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 53) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Cona (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

DISPOSIZIONI FINALI

- 54) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo** del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del medesimo contratto.
- 55) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo** della certificazione UNI EN ISO 14001, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima ovvero l'adeguamento delle garanzie finanziarie.
- 56) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, previa diffida, modificato e anche revocato, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite alle autorità preposte dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. Per quanto non previsto o prescritto nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti.
- 57) Sono fatti salvi le autorizzazioni e gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza ed antincendio.
- 58) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della Società interessata.
- 59) Il presente provvedimento è trasmesso alla Società in oggetto, al Comune di Cona (VE), al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V., al Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti presso il Dipartimento Provinciale di Treviso dell'ARPAV, a AcegasApsAmga s.p.a., al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ed al Pubblico Registro Automobilistico presso l'Automobile Club d'Italia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente